

Il 09.10.2007 alla SUPSI

Holding e società di amministrazione sotto il tiro delle decisioni internazionali: presa di posizione dell'Italia e della Comunità europea

Presentazione

Il 1° luglio del 2005 è entrato in vigore il Trattato Svizzera-UE in materia di tassazione del risparmio e di assistenza amministrativa. Contestualmente l'art. 15 di questo accordo ha esteso alla Svizzera alcune importanti norme comunitarie in materia di tassazione di dividendi, interessi e canoni. Con la Risoluzione n. 93/E del 10 maggio 2007 l'Agenzia delle Entrate ha fornito prime indicazioni sull'ambito soggettivo di applicazione dell'Accordo. Il Seminario si propone di analizzare il pronunciamento ministeriale italiano e di discuterne il rilevante impatto sul regime tributario dei flussi di interessi, canoni e dividendi dall'Italia verso la Confederazione elvetica.

La risoluzione esclude che le società svizzere tassate in modo agevolato possano beneficiare dell'applicazione dell'art. 15 del Trattato CH-UE. Inoltre nella citata risoluzione si fa riferimento alla decisione del 13.2.2007 della Commissione europea che rileva la lesione dell'Accordo tra CEE e Svizzera del 22.7.1972 riferito ad alcuni regimi di tassazione agevolati in favore di società con sede in Svizzera. La Commissione reputa che quando sono previste agevolazioni consistenti nella esenzione dei redditi prodotti fuori dalla Svizzera, vi sia lesione dell'Accordo del 1972. Facendo propria questa decisione della Commissione europea, l'Agenzia delle Entrate con decisione del 10.5.2007 ha deciso che questa interpretazione deve essere estesa anche all'art. 15 dell'Accordo Svizzera-UE entrato in vigore il 1.7.2005. Le risoluzioni della Comunità europea e dell'Agenzia delle Entrate aprono inquietanti scenari per le società con sede in Svizzera che vogliono conseguire le agevolazioni previste dall'art. 15 del Trattato Svizzera-UE del 1.7.2005.

Relatori

- **Marco Bernasconi**, dott., professore SUPSI e professore a contratto di diritto tributario all'Università Bocconi di Milano
- **Donatella Ferrari**, Master of Advanced Studies in Tax Law e docente SUPSI
- **Andrea Manzitti**, avvocato e professore a contratto di diritto tributario all'Università Bocconi di Milano
- **Sarah Protti**, lic.oec. publ., esperto fiscale diplomato federale

Programma

- Il Trattato Svizzera-UE entrato in vigore il 1.7.2005. La fiscalità del risparmio e l'assistenza amministrativa – Gli accordi già pattuiti tra la Svizzera e alcuni Stati europei, *relatore Marco Bernasconi*
- Il Trattato Svizzera-UE del 1.7.2005. L'estensione alla Svizzera delle norme comunitarie in materia di tassazione di dividendi, interessi e canoni, *relatrice Donatella Ferrari*
- Le tassazioni privilegiate dei Cantoni svizzeri per le holding e le società di amministrazione in relazione all'art. 23 del Trattato sulla circolazione delle merci del 22.7.1972. Incompatibilità di aiuti pubblici volti a falsare o minacciare la concorrenza. La decisione della Commissione europea del 13.2.2007 che statuisce il contrasto tra i regimi di tassazione privilegiati di alcune società elvetiche con il funzionamento dell'Accordo del 22.7.1972, *relatrice Sarah Protti*
- La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate italiana del 10.5.2007 in applicazione dell'art. 15 dell'Accordo Svizzera-UE del 1.7.2005. Inapplicabilità dell'Accordo per le società con sede in Svizzera che beneficiano dell'esenzione dell'imposta a uno dei tre livelli di tassazione diretta (federale, cantonale, comunale), *relatore Andrea Manzitti*

Destinatari

Avvocati, fiduciari, funzionari di banca e di assicurazioni

Data, Orario, Luogo

Martedì 9 ottobre 2007, dalle 14.00 alle 17.30, Aula La Grande, Stabile Le Gerre (Entrata A), Manno

Costo, Iscrizioni

CHF 350.--, iscrizioni entro lunedì 8 ottobre 2007

Informazioni

SUPSI, Centro di Competenze Tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 61 22, fax +41 (0)58 666 61 21
diritto.tributario@supsi.ch

Iscrizione da spedire a: SUPSI, DSAS, MDT, Palazzo E, CH-6928 Manno

fax +41 (0)58 666 61 21

FC 07/08 – DSAS 092

Holding e società di amministrazione sotto il tiro delle decisioni internazionali:
 presa di posizione dell'Italia e della Comunità europea

Mi iscrivo

Cognome	Nome	Professione
Attinenza (per stranieri luogo di nascita)		Data di nascita
Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni e l'addebito della tassa di iscrizione:		
Azienda/Ente	Via, N.	
NAP, Luogo	Tel.	E-mail
<input type="checkbox"/> Studente USI/SUPSI	Data	Firma

La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF

Pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI):

- dalla Svizzera prima dell'inizio del corso, tramite la polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione;
- dall'estero contestualmente all'iscrizione, con bonifico bancario intestato alla SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, CH-6500 Bellinzona, conto 1908678/001.000.001, clearing 764, swift code BSCTCH22, IBAN CH05007641908678C000C. Causale: Titolo del corso.

Condizioni generali

Per garantire un buon livello qualitativo del corso, la SUPSI fissa un numero minimo e massimo di partecipanti; nell'accettazione, farà stato l'ordine cronologico delle iscrizioni in base al timbro postale o alla data del fax.

Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse insufficiente o per eventuali altri motivi, la SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso. In tal caso le persone iscritte verranno avvisate tempestivamente e, se avranno già versato la quota di iscrizione, saranno rimborsate. In caso di rinuncia, ogni partecipante ha diritto a un rimborso parziale (50%) della quota di iscrizione, solo se questa avviene per iscritto una settimana prima dell'inizio del corso. In caso contrario, l'intero importo è dovuto. Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione alla SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso.

Assicurazione: i partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI.

Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero.